

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI DECANI (2015-2020)

ARTICOLO 1

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO FUNZIONI

Organi preposti allo svolgimento delle votazioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le votazioni in tutta la Diocesi;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle votazioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) le Commissioni elettorali di Collegio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle votazioni in sede locale. La loro composizione è identica, in ciascun decanato, alle Commissioni elettorali decanali di Seggio previste per il rinnovo del Consiglio presbiterale (cf art. 1, d del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale XI mandato*). Nel caso in cui fossero necessarie nuove votazioni per la sostituzione del Decano nel corso del mandato 2015-2020, la Commissione elettorale sarà presieduta da chi è stato designato dal Vicario generale a svolgere in modo interinale le funzioni di Decano o, in sua assenza, da un presbitero scelto dal Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTORI E DEI COLLEGI ELETTORALI DECANALI

Hanno diritto di voto solo gli appartenenti ai Collegi elettorali decanali.

Ciascun Collegio elettorale decanale è costituito da:

- a) i presbiteri diocesani domiciliati nel decanato o in esso operanti se altrove domiciliati;
- b) tutti gli altri presbiteri che operano nel decanato esercitando un ufficio in favore della Diocesi su nomina dell'Ordinario diocesano;
- c) i diaconi permanenti e i diaconi candidati al presbiterato incardinati nella Diocesi, che prestano il loro ministero nell'ambito del decanato.

Dalle suddette tre categorie vanno però esclusi, e non hanno quindi diritto di voto, oltre ai Vicari episcopali, i presbiteri e i diaconi che prestano il loro ministero presso la Curia arcivescovile, la Segreteria arcivescovile, il Tribunale ecclesiastico regionale, l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano, l'Azione Cattolica diocesana, i Seminari diocesani, la Formazione al diaconato permanente, la Formazione permanente del clero, salvo abbiano un incarico pastorale nel decanato con nomina da parte dell'Ordinario diocesano.

Ogni votante può essere ascritto a un solo decanato, l'eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi decanati da parte dello stesso soggetto verrà risolta in base al presente Regolamento e secondo i criteri generali dell'incarico "prevalente" o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

ARTICOLO 3

ELEGGIBILI

In ciascun Collegio elettorale possono essere designati tutti e solo i parroci.

ARTICOLO 4

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE VOTAZIONI

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale decanale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede elettorali, con l'elenco dei votabili;
- c) gli avvisi di convocazione preintestati per ciascun avente diritto;
- d) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta votazione;
- e) gli schemi prestampati di verbale.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, mette a disposizione per la consultazione, gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

ARTICOLO 5

PREDISPOSIZIONE DELLE VOTAZIONI IN CIASCUN COLLEGIO DECANALE

Il responsabile di ciascun Collegio elettorale decanale provvede a:

- a) costituire la Commissione elettorale di Collegio, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori;
- b) stabilire per tempo l'orario delle votazioni e la sede, idonea e fornita di tutto l'occorrente per garantire la riservatezza del voto;
- c) ritirare, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, il materiale preparato dalla stessa;
- d) verificare la completezza e l'esattezza del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni;
- e) completare i dati richiesti negli avvisi di convocazione.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE ELETTORALE

Il Decano deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le votazioni:

- a) l'avviso di convocazione nominativo;
- b) una scheda elettorale.

Il materiale può essere consegnato a ciascun elettore:

- a) personalmente;
- b) tramite incaricato;
- c) per raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'avvenuta consegna del materiale deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma del votante o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata.

Ciascun elettore è tenuto a controllare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente al responsabile del Collegio eventuali errori od omissioni o, se necessario, alla stessa Cancelleria arcivescovile, entro il quinto giorno prima della data delle votazioni, salva sempre la possibilità di presentare successivo ricorso presso l'Avvocatura (cf. art. 14).

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale. Nel caso in cui i votabili fossero meno di cinque ad ogni elettore è concesso di esprimere solo due preferenze. Nel caso in cui i votabili fossero meno di tre è concesso di esprimere solo una preferenza.

Il voto è segreto. Esso deve essere di norma espresso di presenza. Il voto degli elettori ammalati può essere raccolto, fuori del seggio, da due membri della Commissione elettorale di Collegio.

Il voto può essere fatto pervenire anche per busta chiusa, consegnata a mano o spedita attraverso raccomandata. In tal caso la scheda deve pervenire al Presidente della Commissione elettorale entro l'orario di chiusura delle votazioni. La scheda deve essere contenuta in duplice busta; sulla busta esterna dovrà essere indicato il nome del votante. La busta interna verrà aperta prima dello scrutinio dalla Commissione elettorale e la scheda in essa contenuta unita alle altre nell'apposita urna.

ARTICOLO 8

SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed è effettuato dai due scrutatori alla presenza del responsabile della Commissione elettorale.

Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare.

ARTICOLO 9

INDIVIDUAZIONE DELLE TERNE

Risultano parte della terna da presentare all'Arcivescovo i tre presbiteri che hanno riportato il maggior numero di voti (in alcuni casi, in cui il numero dei parroci è inferiore a tre, la terna potrà restare incompleta). A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età.

ARTICOLO 10

REDAZIONE DEL VERBALE

Le operazioni elettorali anzidette, con il numero dei votanti, i voti da ciascuno riportati e l'indicazione della terna dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale e dagli scrutatori.

La terna deve essere esposta nel verbale in ordine alfabetico di cognome, con l'indicazione dei voti ottenuti da ciascuno.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del decanato.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DEL VERBALE E DEL MATERIALE ELETTORALE

Verbale, schede e modulo relativi alle operazioni elettorali tenutesi nei decanati devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione alla Cancelleria arcivescovile (nel caso di votazioni a livello diocesano per il tramite del Vicario episcopale di Zona), che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

ARTICOLO 12

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle votazioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 14).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le votazioni, l'Avvocatura trasmette i risultati definitivi delle votazioni alla Cancelleria arcivescovile, che li comunicherà all'Arcivescovo e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 13

INDIZIONE DI NUOVE VOTAZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le votazioni tenute presso un Collegio elettorale o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle votazioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le votazioni da ripetere o da effettuare per la sostituzione del Decano nel corso del mandato sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 14

RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede elettorali vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per le votazioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf. art. 6). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle votazioni e può stabilire la sospensione delle stesse fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle votazioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta votazione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.